



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MANCONI, DE CRISTOFARO e LO GIUDICE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 2014**

Modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché norme per la rideterminazione della pena inflitta per i reati in materia

ONOREVOLI SENATORI. – La sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, nel dichiarare incostituzionale – per abuso del potere di decretazione d’urgenza – la cosiddetta legge Fini-Giovanardi (legge 21 febbraio 2006, n. 49), ha di fatto determinato la «reviviscenza» delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in vigore prima della conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272. Tale sentenza – che travolge quindi anche l’irragionevole assimilazione, ai fini sanzionatori, delle droghe leggere a quelle pesanti – ha avuto (e continuerà ad avere) un impatto importante sul destino giudiziario di molte persone. Come confermato dal Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, Giovanni Tamburino, il numero di detenuti ristretti per il solo articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, alla data del 19 marzo u.s., ammontava a 8.589 definitivi e 4.345 non definitivi, «una considerevole parte del quale è rappresentato da detenuti che scontano la pena per aver ceduto quantitativi di hashish e marijuana», e quindi potenzialmente interessati alla innovazione normativa prodotta dalla decisione della Corte.

Tuttavia, se relativamente ai procedimenti pendenti si potrà applicare la disciplina prevista dal citato testo unico precedentemente all’entrata in vigore della legge Fini-Giovanardi, relativamente alle sentenze già passate in giudicato l’assenza di una specifica disciplina legislativa potrebbe impedire (almeno

secondo un indirizzo interpretativo) la rideeterminazione, *in executivis*, della pena. Ciò comporterebbe ovviamente un’ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei condannati con sentenza definitiva (in particolare per reati concernenti droghe cosiddette leggere), che si troverebbero a scontare una pena (più grave) in base a norme dichiarate incostituzionali.

Per evitare tale iniquità, il presente disegno di legge, all’articolo 1, autorizza espressamente il giudice dell’esecuzione a rideterminare la pena in base alla disciplina originaria del testo unico.

L’articolo 2 introduce invece alcune modifiche, a regime, della disciplina degli illeciti in materia di stupefacenti risultante dalla declaratoria d’incostituzionalità del decreto-legge n. 272 del 2005.

In particolare, si introduce, in primo luogo, una causa di non punibilità espressa per la coltivazione per uso personale di *cannabis* e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore.

In secondo luogo, si riformula la disciplina dei reati di lieve entità (recentemente modificata, appunto, dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 precedente alla pronuncia della sentenza della Corte), adeguandola alla ripristinata distinzione tra droghe leggere e droghe pesanti. Ad evitare iniquità *in executivis* analoghe a quelle determinatesi con la declaratoria di illiceità della legge Fini-Giovanardi, si prevede poi espressamente la rideeterminazione della pena irrogata, per i fatti di lieve entità, in base a quanto previsto dal decreto-legge n. 146 del 2013, in favore della più

mite disciplina introdotta, appunto, dall'articolo 2 di questo disegno di legge.

Infine, l'articolo 3 rimedia a un problema formale risultante dalla censura di costituzionalità. La caducazione della cosiddetta legge Fini-Giovanardi, infatti, ha trascinato con sé la clausola di irrilevanza penale delle condotte connesse all'uso personale di sostanze stupefacenti che, dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 era stata trasferita nell'articolo 73 dalla novella del 2006. Cancellata quest'ultima, essa non è

automaticamente trasferita nell'articolo 75, come nella disciplina previgente, con il risultato paradossale che, a una lettura formalistica della normativa, la medesima condotta potrebbe al momento essere soggetta tanto a sanzione penale quanto a sanzione amministrativa. Si propone, quindi, di reinserire formalmente nell'articolo 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 la clausola di non punibilità delle condotte connesse all'uso personale di sostanze stupefacenti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sono revocate, limitatamente alla pena inflitta, le sentenze di condanna emesse ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dall'articolo 4-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, relativamente alle condotte concernenti le sostanze indicate all'articolo 14, comma 1, lettera *a*), numero 6), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, come sostituito dall'articolo 4-*vicies ter* del citato decreto-legge n. 272 del 2005.

2. Alla revoca di cui al comma 1 del presente articolo provvede, nelle forme previste dall'articolo 673 del codice di procedura penale, il giudice dell'esecuzione, che ridetermina la pena, applicando la dosimetria adottata con la sentenza di condanna.

3. Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue alla rideterminazione della pena.

### Art. 2.

1. All'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tos-

sicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Non sono punibili la coltivazione per uso personale di *cannabis* indica e la cessione a terzi di piccoli quantitativi destinati al consumo immediato, salvo che il destinatario sia un minore»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente.

«5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da tre mesi a due anni e della multa da 3.000 a 10.000 euro. Se la condotta concerne le sostanze di cui alle tabelle II e IV di cui all'articolo 14, comma 1, si applicano le pene della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a 2.000 euro».

2. Il giudice dell'esecuzione ridetermina, con le modalità previste dall'articolo 1 della presente legge, la pena irrogata ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo.

### Art. 3.

1. All'articolo 75, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre

1990, n. 309 e successive modificazioni,  
dopo la parola «Chiunque» sono aggiunte  
le seguenti: «per farne uso personale».



